

**SCHEMA ACCORDO QUADRO**  
**PER LA MANUTENZIONE**  
**DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI**  
**PROPRIETÀ' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**CPV 45262522-6**  
**LOTTO A**

**ACCORDO QUADRO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto (2018) addì \_\_\_\_\_ (n.) del mese di \_\_\_\_\_, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città Metropolitana, posti in Via Cavour n. 1, sono presenti i Signori:

- (Dirigente Città Metropolitana);

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e quindi legale rappresentante

[oppure] titolare

[oppure] procuratore, giusta procura, in originale (se speciale)/in copia autentica notarile (se generale), del \_\_, rep. n. \_\_, Notaio Dott. \_\_ di \_\_, allegata al presente contratto a costituirne parte integrante sotto la lettera A

dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ (Cap. \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del REA, di seguito nel presente atto denominata "Imprenditore".

[oppure per i R.T.I.]

di ..... dell'Impresa, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via (CAP \_\_\_\_\_), C.F./P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del REA quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità) costituita, come da atto in data Rep. n. -Racc. n. \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, con firme autenticate dal \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di \_\_\_\_\_, fra essa medesima e la mandante Impresa con sede legale in \_\_\_\_\_, Via (CAP \_\_\_\_\_), C.F./P.IVA. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ e n° del R.E.A., di seguito nel presente atto denominato "Imprenditore";

i quali premesso che :

..... sottoscrivono il presente accordo quadro e convengono quanto segue:

## ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e speciali, degli immobili di proprietà o in disponibilità della Città Metropolitana di Firenze di cui al lotto..... allegato al presente Capitolato. Sono escluse altre tipologie di lavori, nonché quelli di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione le procedure di affidamento siano state avviate prima della sottoscrizione dell'Accordo quadro o compaiano nell'elenco annuale e triennale delle opere pubbliche.

Il valore economico indicato al successivo articolo 4 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana nei confronti dell'Impresa e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito. I singoli "Contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro.(OdL) scritti o verbali, e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Interventi di lavoro singolo non superiore a 2.000 Euro oltre oneri della sicurezza ed Iva potranno essere raggruppati in un unico contratto attuativo .Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel Capitolato speciale allegato al presente atto sub B).

ARTICOLO 2 -OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e predisposti dall'Impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del D.L. e/o del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81. L' Impresa dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli OdL, attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, compreso il sabato come indicato al successivo articolo 18. Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati: a) Priorità 1 : immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica, nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività istituzionali o scolastiche. b) Priorità 2 : entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14,00. e) Priorità 3: secondo le esigenze della Città Metropolitana che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili d) Priorità 4 :nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili,) che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della Città Metropolitana o entrare nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l' Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Città Metropolitana si riserva di chiedere all'Impresa di eseguire interventi

in edifici facenti parte del Lotto non aggiudicato, come previsto all'articolo 21 del Capitolato, in tal caso verranno applicate le stesse condizioni del Capitolato e gli stessi prezzi dell'Elenco prezzi, al netto del ribasso offerto.

**ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE** Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro sono sinteticamente indicati nell'art 3 di capitolato speciale, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

**ARTICOLO 4 - VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO** Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati, nel corso dell'intera durata dell'Accordo Quadro, ammonta a complessivi **Euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) di cui oneri per la sicurezza stimati in Euro 10.000,00** e oltre IVA come per legge. Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei "Contratti attuativi". I lavori saranno valutati:

- a misura, e a forfait al netto del ribasso offerto, secondo il Prezziario Lavori Pubblici 2018 della Regione Toscana - Provincia di Firenze, approvato con Deliberazione G.R. n. 1386 del 11/12/2017.
- con il sistema dei lavori "in economia" quando la valutazione a misura o a forfait non risulti possibile o adeguata a giudizio della Direzione Lavori, come specificato nel Capitolato speciale.

**ARTICOLO 5- DURATA DELL'ACCORDO QUADRO** L'accordo quadro avrà la durata di ventiquattro mesi (24) a decorrere dalla data di sottoscrizione o di consegna anticipata in via di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art 4. Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

**ARTICOLO 6 - DOCUMENTI** I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) l'Accordo Quadro
- b) i "Contratti attuativi" da stipularsi con l'Impresa
- c) il Capitolato speciale
- d) l'offerta economica presentata dall'Impresa;
- e) l'elenco degli immobili compresi nel Lotto assegnato
- f) il Prezziario Lavori Pubblici 2016 della Regione Toscana - Provincia di Firenze, approvato con Deliberazione G.R. n. 1386 del 11/12/2017 scaricabile all'indirizzo <http://regione.toscana.it>
- g) il Piano di sicurezza e coordinamento generale di cui all'Allegato 3 al presente Capitolato.
- h) il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D.Lgs. 81/08. Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo oggetto dell' Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, come indicato all'articolo 5 del Capitolato speciale.

ARTICOLO 8- CONTROLLO DEI CONTRATTI. Il controllo dell'esecuzione dei singoli "Contratti attuativi" è svolto dalla Città Metropolitana la quale opera attraverso la persona del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianni Paolo Cianchi. La Città Metropolitana ha indicato il nominativo del sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza. Nella fase di realizzazione dei lavori il Responsabile del Procedimento esegue l'alta vigilanza delle attività avvalendosi della DL. Il Responsabile del Procedimento effettuerà verifiche analoghe a quelle di cui all'Ari 1662 C.C. e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività. La presenza del personale della Città Metropolitana e della DL, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ARTICOLO 9- RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA L'Impresa dichiara di eleggere domicilio in \_\_\_\_\_; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'Impresa ha individuato quale Direttore di cantiere, per tutta la durata dell'Accordo il sig. \_\_\_\_\_. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa e fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro e ha individuato un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza. L'impresa ha comunicato i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII di D.Lgs.n. 81/2008. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Città Metropolitana, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell'Impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

ARTICOLO 10- DIREZIONE LAVORI Il Direttore dei lavori oggetto dell'Accordo quadro sarà nominato dalla Città Metropolitana e svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto .

L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del e.e. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e ove necessario potrà avvalersi di direttori operativi o ispettori di cantiere.

ARTICOLO 11- SEDE OPERATIVA A partire dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Impresa dovrà disporre di una propria sede operativa (nel seguito, la Sede Operativa) localizzata ad una distanza massima di 30 km dal centro della città di Firenze, sede che costituirà il punto di riferimento tra la Città Metropolitana e l' Impresa stessa, come prescritto dall'ari 17 del Capitolato.

**ARTICOLO 12- REPERIBILITA'** L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, all'Impresa l'attivazione di un servizio di reperibilità, per le giornate del sabato non festivo e delle giornate festive. La richiesta sarà inoltrata con un preavviso di almeno dieci giorni e per periodi determinati nei quali l' Impresa dovrà garantire la possibilità di intervenire nei casi di emergenza in tutti gli immobili ricompresi nel Lotto ..... ed anche in altri immobili siti comunque sempre in Provincia di Firenze. Per l'organizzazione del servizio di reperibilità, la Città Metropolitana riconoscerà all'Impresa un compenso forfettario di Euro 100,00 comprensivo dell' indennità da corrispondere ai lavoratori componenti la squadra, per ogni giornata di sabato feriale per la quale è richiesto il servizio di reperibilità. Per ogni intervento la Città Metropolitana riconoscerà all'Impresa inoltre le prestazioni effettivamente eseguite che saranno contabilizzate come specificato all'articolo 23. del CSA Nel caso la Città Metropolitana chiedesse l'organizzazione del servizio di reperibilità anche per le giornate festive, riconoscerà all'Impresa un compenso forfettario di Euro 120,00 comprensivo dell' indennità da corrispondere ai lavoratori componenti la squadra, per ogni giornata festiva per la quale è richiesto il servizio di reperibilità.

**ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI** I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto all'art. 4 del capitolato. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. L'Impresa ha offerto un ribasso percentuale unico sul Prezziario Regione Toscana approvato con Deliberazione GRT n. 1386/2017, pari a ..... Tutti gli oneri a carico dell'impresa di intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, nè avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, ne rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

**ARTICOLO 14 - INVARIABILITÀ' DEI PREZZI** Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Impresa e, in deroga all'ari. 1664 Cod.civ. , rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi .

**ARTICOLO 15 - CONTABILIZZAZIONE** La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto, come indicato nell'art. 29 del Capitolato speciale.

**ARTICOLO 16-PAGAMENTI** L' importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per la Città Metropolitana che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili oggetto dell'appalto, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Città Metropolitana che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà comunicato all'interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP quando comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Città Metropolitana da ogni responsabilità conseguente. La Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 c. 13 del Dlgs 50/2016. L'Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi. Nel caso di prestazioni rese dai subappaltatori e/o cottimisti i contratti attuativi, necessiteranno, dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalla Città Metropolitana e sarà riportato nell'Odi ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

**ARTICOLO 17-CESSIONE DEI CREDITI** E' vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art 106 Dlgs 50/2016 c. 13 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52,, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla Città Metropolitana prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato da diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La Città Metropolitana farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Impresa.

**ARTICOLO 18 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**  
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

**ARTICOLO 19- OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI** L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed

agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 c. 5 lett. c) del Dlgs 50/2016.. La Città Metropolitana, vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere disposte di volta in volta, ha redatto un "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE, allegato al presente atto sotto la lettera D).

**ARTICOLO 20- RESPONSABILITÀ' DELL'IMPRESA** L'Impresa è responsabile , tanto verso la Città Metropolitana quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori. È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati. L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Città Metropolitana ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessario per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Città Metropolitana. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

**ARTICOLO 21 - CAUZIONE DEFINITIVA** La cauzione definitiva di cui all'art. 123 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è stata prestata come segue

---

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016. L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 22- RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO** Ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 C.C., la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all' Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.

**ARTICOLO 23- RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO** La Città Metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell' art 1456 previa comunicazione all'Impresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa, nelle ipotesi di cui all'art. 39 del Capitolato speciale. Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.n. 50/2016.

In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti. Qualora l'Impresa ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente clausola risolutiva espressa, la richiesta dovrà essere intesa come esercizio della potestà di recesso e l'Impresa avrà diritto a quanto previsto dai commi precedenti.

**ARTICOLO 24- COPERTURE ASSICURATIVE** Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016, e dell'articolo 125 del D.P.R. 207/2010, l'Impresa ha prodotto la polizza assicurativa n. rilasciata da \_\_\_\_\_ che tiene indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e prevede una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, di importo pari ad Euro 330.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) n. \_\_\_\_\_ è stata- stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 500.000,00.

**ARTICOLO 25- PENALI** L'Impresa, fatta salva la facoltà per la Città Metropolitana di richiedere il risarcimento dei danni subiti, a è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti, come indicato all'ari 41 del Capitolato.

**ARTICOLO 26 - RISERVE DELL'IMPRESA** Si applica la disciplina delle riserve del D.Lgs.n. 50/2016 e del Regolamento di attuazione ed esecuzione DPR n. 207/2010.

**ARTICOLO 27- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE** In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell' Impresa saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa. Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

**ARTICOLO 28- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI** L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività della Città Metropolitana. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara

disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ARTICOLO 29\_RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del d.Lgs.n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi.

ARTICOLO 30-TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI L'Impresa, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/'10 e s.m, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del \_\_\_\_\_ con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Allegati:

- 1) Elencazione immobili Lotto .....
- 2) Capitolato speciale